



**Relazione riassuntiva dei rapporti intercorsi tra il vecchio Concordato e la Commissione europea
Direzione generale della concorrenza nell'arco degli anni dal 1987 al 2005¹.**

1987

L' "Intesa Credito e Cauzioni" è soggetta all'esigenza di modificare lo statuto per essere in linea con la normativa CEE sulla concorrenza (Trattato di Roma²), normativa che vale anche per le assicurazioni come sancito dalla Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 27/01/1987 – causa 45/85, pubblicata in GUCE n. C/40 del 18/02/1987.

Il Trattato di Roma prevede il divieto di accordi tra associazioni di imprese che pregiudicano la libera concorrenza all'interno del Mercato Comune Europeo (art.85).

Si ammette tuttavia che, in casi specifici, l'art.85 del Trattato di Roma venga disapplicato allorché gli accordi "*contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico*".

Il Trattato di Roma contiene alcune regole in materia di concorrenza commerciale (artt.85 e seguenti) che, inizialmente applicate nei confronti delle imprese produttrici e distributrici di beni, sono state successivamente estese anche al settore dei servizi, in particolare a quello delle banche e delle assicurazioni.

18/09/1987 - Incontro a Bruxelles tra i rappresentanti delle Associazioni di imprese assicurative dei 12 stati membri della CEE e i funzionari competenti della Direzione generale per la concorrenza commerciale, presente anche l'avv. Capotosti (Direttore Ania per le relazioni internazionali e consulente del Concordato). La Commissione CEE rilascia un documento (una pagina in francese) in materia di applicazione delle regole di concorrenza al settore assicurativo che non cambia nulla ma spiega solo la filosofia della Commissione CEE in materia di applicazione delle regole di concorrenza al settore assicurativo.

Considerazioni dell'Avv. Capotosti dopo l'incontro di Bruxelles del 18/09/1987:

- Il documento della Commissione CEE ribadisce il principio in base al quale tutti gli accordi che hanno incidenza sul piano della concorrenza commerciale ricadono nei divieti dell'art.85 n.1 (tranne gli accordi di importanza minore, cioè quelli che riguardano quote di mercato inferiori al 5%, o quelli che non hanno rilievo internazionale, secondo la definizione della Corte di giustizia del 27/01/1987 causa 45/85).
- Per quelli che non restringono la concorrenza si può ottenere l'attestazione negativa di cui al Reg. CEE n. 17/1962.
- Tra gli accordi che ricadono nei divieti dell'art.85 n.1 ce ne possono essere alcuni meritevoli delle esenzioni di cui all'art.85 n.3. Il beneficio dell'esenzione è subordinato però all'onere di notificazione dell'accordo alla Commissione CEE.
- Tra questi accordi, purché notificati, secondo la Commissione CEE ci sono:
 - gli accordi tariffari di premio puro

¹ L'esposizione dei fatti, seguendo il loro ordine cronologico, si basa esclusivamente sui documenti reperiti in archivio.

² Trattato internazionale che ha istituito la Comunità Economica Europea (TCEE) firmato il 25/03/1957 a Roma.

Il nome del trattato è stato successivamente cambiato in "*Trattato che istituisce la Comunità europea*" (TCE), dopo l'entrata in vigore del [trattato di Maastricht](#), e poi in "*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*" (TFUE), all'entrata in vigore del [trattato di Lisbona](#) il 1° dicembre 2009.



- i modelli di cga se riproducono i termini di disposizioni legislative (non quando regolano in maniera uniforme le esclusioni dei rischi, la durata minima dei contratti, ecc.)

1988

L' "Intesa Cauzioni e Credito" deve quindi rivedere lo statuto per adeguarlo alle norme comunitarie e decidere se notificare l'accordo alla CEE per ottenere l' "attestazione negativa", riconoscendo che c'è violazione, ma dimostrando che l'accordo contribuisce a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico ed economico.

Il 2/6/1988 l'assemblea decide di sciogliere con effetto immediato l' "Intesa Cauzioni e Credito" e di costituire il "Concordato Cauzione Credito 1973" nel quale confluiscono tutte le attività dell'Intesa ed al quale partecipano le stesse compagnie aderenti all'Intesa³.

L'Avv. Capotosti si esprime favorevolmente sul nuovo statuto.

L'ANIA decide di notificare alla CEE gli accordi assicurativi esistenti sul mercato italiano (Concordato Incendio, Concordato Trasporti)

Il 27/09/1988 il "Concordato Cauzione Credito 1973" spedisce alla Commissione della Comunità Europea – Direzione Generale della Concorrenza - la domanda di attestazione negativa (ex Reg. CEE 17/1962) o in subordine, notificando l'accordo del "Concordato Cauzione Credito 1973", si chiede l'esenzione dai divieti dell'art.85 n.1 per i motivi indicati nell'art.85 n.3 del Trattato di Roma.

Vengono allegati vari documenti tra cui una memoria illustrativa, predisposta in collaborazione con l'avv. Capotosti, che, evidenziando la peculiarità e la rischiosità dei rami cauzioni e credito, evidenzia come il Concordato, nel rispetto delle proprie norme statutarie, non svolge alcuna politica vincolante per le imprese partecipanti, non ha finalità anticoncorrenziali e non viola le norme sulla libera concorrenza anche perché la quota di mercato del Concordato è solo il 16% del mercato nazionale cauzioni, che è coperto in misura maggioritaria dalle banche (62%) e dalle compagnie non aderenti al Concordato (22%).

1991

Nella GUCE n.L-143 del 7/6/1991 viene pubblicato il nuovo Regolamento del Consiglio CEE n.1534/1991 "relativo all'applicazione dell'art.85 punto 3 del Trattato di Roma a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni".

Con tale regolamento il Consiglio CEE autorizza la Commissione (ai sensi dell'art.85 n.3) ad esentare con proprio regolamento dall'applicazione del punto 1 art.85 alcuni accordi, compresi quelli del settore assicurativo. Quindi la Commissione CEE avrebbe dovuto prevedere un'esenzione collettiva con apposito regolamento.

1992

La Commissione CEE emana infatti il Reg. CEE 3932/92 del 21/12/1992 (in vigore dal 1° aprile 1993 fino al 31 marzo 2003) che prevede l'esenzione automatica per alcune categorie di accordi assicurativi e quindi il

³ Non sono stati reperiti i testi dei due statuti (Intesa e Concordato) per poterli confrontare ma, da comunicazioni varie tra la segreteria e le imprese, sembra che dallo statuto dell'Intesa sia stato eliminato il Comitato fidi perché imponeva alle compagnie associate di rispettare i limiti di esposizione e le tassazioni deliberate dal Comitato stesso



Concordato decide di richiedere nuovamente un parere all'Avv. Capotosti per sapere se possa rientrare nell'esenzione collettiva oppure se si debba rimodificare lo statuto per ottenere una certificazione negativa.

1993

Il 26/05/1993 la Commissione CEE Direzione generale della concorrenza risponde alla precedente notifica del Concordato del 27/09/1988 invitando lo stesso *“a verificare se l'accordo notificato (n.d.r. modificato da “Intesa Cauzioni e Credito” a “Concordato Cauzione Credito 1973”) possa beneficiare dell'esenzione di gruppo e, in caso negativo, ad adottare i provvedimenti necessari per adattarlo secondo le condizioni richieste dal Reg. CEE 3932/92. Omissis Una esenzione individuale non potrà essere concessa che in circostanze eccezionali e con una valida giustificazione”*.

L'avv. Capotosti, alla luce del nuovo Reg. CEE 3932/92 ritiene opportuno, preve ulteriori modifiche allo statuto e al regolamento, richiedere nuovamente alla Commissione CEE sulla concorrenza l'attestazione negativa o l'esenzione dai divieti, con le stesse motivazioni della precedente notifica alla CEE del 27/09/1988, in quanto il Concordato non rientra nelle esenzioni previste dal Reg. CE 3932/92.

Il 16/11/1993 l'Assemblea del Concordato conferisce al Presidente (Luzzatto) il mandato per compiere gli atti necessari per l'autodenuncia a Bruxelles.

In questo periodo alcune compagnie recedono dal Concordato (Generali, Fondiaria, Unipol).

1994

Con effetto dal 1° gennaio 1994 è costituito il “Concordato Cauzione Credito 1994” per adeguare al Reg. CEE 3932/92 lo statuto e il regolamento del precedente *“Concordato Cauzione Credito 1973”* che viene sciolto.

Il 14/06/1994 il *“Concordato Cauzione Credito 1994”* presenta un'altra notifica alla Commissione europea Direzione generale della concorrenza *“per ottenere una attestazione negativa o, in mancanza, conferma da parte della Commissione dell'applicabilità del Reg. CE 3932/92 e dunque dell'applicabilità dell'esenzione per categoria o infine una dichiarazione di esenzione individuale in base all'art.85 n.3 del Trattato di Roma”*.

Nella articolata notifica del Concordato alla Commissione CEE, che sottolinea tutte le peculiarità dei rami cauzione e credito, si evidenzia che *“lo scopo del Concordato è quello di migliorare i prodotti assicurativi e agevolare l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché agevolare la più ampia ripartizione del rischio attraverso gli strumenti della coassicurazione o coriassicurazione”*. Viene altresì segnalata alla Commissione CEE anche l'esistenza della Centrale Dati, che ha lo scopo di evidenziare i cumuli di esposizione delle singole imprese assicurative, nonché la pratica di cessione da parte delle imprese alla UIR del 5% dei rischi assunti sia direttamente che in coassicurazione sugli affari di competenza del Concordato. La raccolta dei dati consente elaborazioni statistiche utili alle imprese per determinare gli indici di rischio nei rami cauzione e credito. Ciò è equiparabile alla funzione della Centrale rischi della Banca d'Italia, la cui attività di erogazione delle garanzie bancarie è assimilabile all'attività assuntiva delle imprese di assicurazioni nel ramo cauzioni.

1997

Il 18/06/1997 la Commissione Europea risponde al Concordato comunicando che *“ritiene che l'accordo in oggetto soddisfi le condizioni per beneficiare di un'esenzione in virtù del Reg. CEE 3932/92 relativo all'applicazione dell'art.85 n.3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni”*. La Commissione richiama però l'attenzione sull'art.17 del Reg. CEE 3932/92 e



ricorda che *“può ritirare il beneficio dell’esenzione qualora, in un secondo tempo, constati che un accordo esentato ha tuttavia effetti pregiudizievoli per la concorrenza”*.

A seguito della lettera della Commissione l’avv. Capotosti consiglia di modificare nuovamente lo statuto del Concordato con effetto dal 18/06/1997 (data della lettera di Bruxelles) comunicando le variazioni alla Commissione CEE⁴.

2003

Il Regolamento del Consiglio CE n.1/2003 del 16/12/2002 abroga il Regolamento 17/1962 che fissava le modalità di applicazione del divieto di accordi tra imprese di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato introducendo una nuova disciplina che doveva essere recepita in tutti gli stati membri dall’ 1/5/2004.

Il nuovo Regolamento sposta le competenze dalla Commissione europea sull’applicazione delle regole comunitarie della concorrenza alle autorità garanti nazionali. Quindi anche le procedure per le notifiche alla Commissione europea – Direzione generale della concorrenza subiscono delle modifiche.

Il 27/02/2003 la Commissione europea adotta un nuovo regolamento (Reg. CE 358/2003) di esenzione per il settore assicurativo che sostituisce il Reg. CE 3932/92.

Il nuovo Reg. 358/2003 è applicabile in tutti gli stati membri dall’ 1/4/2003 al 31/03/2010.

Per effetto dei due Regolamenti 1/2003 e 358/2003 l’esenzione concessa al Concordato viene meno.

2005

L’avv. Capotosti, alla luce delle norme contenute nel Reg. CEE 358/2003, segnala che:

- le procedure di esenzione sono più liberali rispetto al recedente Reg. CEE 3932/92
- deve cessare l’attività del pool di sottoscrizione cauzioni
- non è necessario presentare domanda a Bruxelles ma è sufficiente inviare una lettera con cui si comunica la chiusura del pool
- occorre eliminare alcuni punti dello statuto perché contengono frasi che potrebbero essere in contrasto con le norme sulla concorrenza

Quindi nel rispetto delle nuove norme europee sulla concorrenza:

- viene chiuso il pool di sottoscrizione cauzioni con comunicazione alla CEE
- viene ceduta la Centrale Dati all’Ania
- nasce il “Concordato Cauzione Credito” (giugno 2005) dove le modifiche non riguardano solo la denominazione ma soprattutto la struttura e l’oggetto sociale
- Il 29/07/2005 il Concordato Cauzione Credito invia una lettera alla Commissione europea – DG della concorrenza, da quest’ultima ricevuta in data 8/8/2005, in cui si comunica che:
“Per effetto dei Regolamenti CEE 1/2003 e 358/2003 l’esenzione a suo tempo concessa è venuta meno.
Il nuovo “Concordato Cauzione Credito” non è più un consorzio, ai sensi del Reg. di esenzione 3932/92, ma è un’associazione senza scopo di lucro, tra operatori del settore, per l’aggiornamento, la ricerca e l’analisi di mercato nonché la promozione, la diffusione e il trasferimento delle conoscenze tecniche del settore assicurativo di cui trattasi, a favore degli associati stessi e di qualsiasi terzo interessato.

⁴ Non sono stati reperiti documenti che attestino le ulteriori modifiche statutarie

Come tale, l'attuale Concordato Cauzione Credito rispetta le condizioni e non incorre nelle esclusioni di cui al Reg. CEE 358/2003."

Da allora, in base alla documentazione reperita, non risulta più alcun contatto tra il Concordato e la Commissione europea DG della concorrenza.

Considerazioni conclusive:

- il Forum Cauzioni e Credito è un'associazione senza scopo di lucro con finalità di studio, aggiornamento e condivisione degli aspetti tecnici dei settori cauzioni e credito. Non dovrebbe quindi violare alcuna norma sulla libera concorrenza anche perché non esiste più né il comitato fidi (che stabiliva limiti di affidamento e tassi), né la banca dati, né il pool di sottoscrizione cauzioni, né accordi di cessione in coassicurazione tramite il Forum CC
- le ultime norme sulla libera concorrenza dovrebbero essere quelle dettate dagli articoli 101 (ex art.81 del TCE) e 102 (ex art.82 del TCE) del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea) in vigore dal 2009 di cui alla nota n.2 a pag.1⁵
- alle predette norme comunitarie si aggiunge la normativa nazionale di cui al Codice della Concorrenza di AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - del 2017
- in ogni caso per avere la certezza che il Forum CC non violi alcuna normativa antitrust e per verificare la correttezza di quanto sopra si potrebbe comunque richiedere un parere aggiornato ad un legale esperto in materia

Milano, 11 ottobre 2019

Segreteria Forum Cauzioni e Credito

Sonia Marzattinocci

⁵ [TFUE Artt 101 102 e 103 gli accordi anticoncorrenziali.pdf](#)